

## **AVVISO PER TUTTI I CITTADINI**

### **Vedi anche Uffici Demografici - documentazione allegata**

Si informa che dal 1<sup>a</sup> gennaio 2012

con l'entrata in vigore della "legge di Stabilità 2012" – n. 183 del 12.11.2011, variano le disposizioni inerenti il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, introducendo così modifiche alla disciplina contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni in parola sono diretti a consentire una **completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati**, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti e, in alternativa, **la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.**

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. **Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai**

**sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;**

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; **le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura.** Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-

*bis*

del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

***L'Ufficiale d'Anagrafe***

*Raffaelli Sabrina*